

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 187

14 settembre 2017

**PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE,
AI SENSI DELL'ART. 121, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE**

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE FOTI

MODIFICAZIONI AGLI ARTT. 131 E 57 DELLA COSTITUZIONE E ISTITUZIONE DELLA REGIONE ROMAGNA

Oggetto assembleare n.5250

Relazione

Il presente progetto di legge costituzionale nasce dalla volontà di dare voce alla richiesta dei cittadini della Romagna che, oramai da lungo tempo, chiedono che la stessa sia riconosciuta come regione autonoma.

Si tratta di una richiesta, fondata in diritto. Il precedente al riguardo è dato dalla Legge Costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, quando si trattò di separare le regioni Abruzzo e Molise. Analogamente, è possibile prevedere la separazione della Romagna dall'Emilia in due regioni distinte e sovrane.

L'Emilia e la Romagna sono, infatti, due identità territoriali con specifici caratteri, sotto il profilo storico-politico, culturale, linguistico ed economico. In particolare:

- **profilo storico-politico.** Già ai tempi dell'imperatore Diocleziano, l'attuale regione Emilia-Romagna venne suddivisa, per ragioni di natura amministrativa, in Aemilia (il territorio occidentale) e Flaminia (il territorio orientale), quest'ultima diventata in seguito Romania o Romandiola, quando la città di Roma ebbe a perdere il suo primato e l'Italia fu soggetta al lungo periodo barbarico. Con Romania si voleva identificare quel lembo di terra, tra l'Adriatico e il fiume Panaro.

Nella Divina Commedia, Dante cita per ben cinque volte la parola Romagna e due canti del poema (il XXVII dell'Inferno e il XIV del Purgatorio) sono dedicati alla Romagna (per la verità in termini non proprio esaltanti). Nel canto XIV del Purgatorio, mettendo in bocca a Guido del Duca il verso "tra 'l Po e 'l monte e la marina e 'l Reno." (verso 92), Dante arriva addirittura a delimitarne i confini.

Agli albori dell'Unità d'Italia fu ampio il dibattito in ordine al decentramento amministrativo e all'organizzazione del nuovo Stato. La visione regionalista sostenuta dal romagnolo Luigi Carlo Farini, ripresa in seguito - anche se in maniera meno accentuata - dal bolognese Marco Minghetti, ebbe vita breve. Tra l'agosto del 1860 e il gennaio del 1861 la legge Rattazzi venne estesa ai territori annessi, certificando, se ancora servisse, la marcata impronta franco-piemontese dell'organizzazione amministrativa del Regno d'Italia.

I provvedimenti assunti da Bettino Ricasoli, nell'ottobre del 1861, rafforzarono decisamente il ruolo politico dei rappresentanti periferici dello Stato, i quali da quel momento assunsero

i nomi di prefetti e sottoprefetti (al posto di governatori e intendenti) sancendo, così, la definitiva affermazione del modello gerarchico-accentrato a discapito di quello regionalista-decentrato.

A seguito di detta impostazione la Regione non ebbe altro significato che quello geografico e, in questo senso, si affermò il nome di Emilia, tanto è vero che questo è il termine che comparve nella maggiore parte della cartografia e nelle pubblicazioni ufficiali statistiche del Regno d'Italia.

Dal punto di vista amministrativo il territorio romagnolo venne smembrato e diviso in varie zone e di queste non poche vennero accorpate alla Toscana e alle Marche. La stessa città di Imola, e il suo circondario, vennero scorporati dalla provincia di Ravenna e aggregati a quella di Bologna. Le sole provincie di Forlì (composta dai circondari di Forlì, Cesena e Rimini) e di Ravenna (composta dai circondari di Ravenna, Faenza, Lugo) formavano il territorio romagnolo.

Il 10 luglio 1861 venne approvata la legge n. 94 con la quale venne istituito "il Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia". Ad essa fece seguito, poche settimane dopo, la legge n. 174 del 4 agosto 1861 recante "*Legge d'unificazione dei Debiti pubblici d'Italia*", che disponeva che venissero iscritti nel "Gran Libro" i Debiti pubblici dei vari Stati preunitari. Tra detti debiti rientrava quello della "Romagna: 19 milioni".

All'Assemblea Costituente si dibatté a lungo sul numero e la denominazione delle Regioni. La stesura dell'attuale articolo 131 (allora Articolo 123) venne affidata alla "seconda sotto-commissione" della Commissione dei Settantacinque che nel corso della seduta antimeridiana del 17 dicembre 1946, sotto la Presidenza Terracini, affrontò la discussione sulla "*proposta di costituire la Regione della Romagna e la Regione emiliano-appenninica*".

L'onorevole Fuschini (DC), relatore della proposta di istituzione della regione Romagna, sostenne che "*sarebbe stato opportuno indicare accanto all'Emilia anche la Romagna e ciò perché ritiene che in un documento di tanta importanza quale sarà quello della nuova costituzione dello Stato, non possa farsi a meno di menzionare la Romagna come una Regione a sé stante, visto che effettivamente ha una sua tradizione, una sua storia e alcune sue proprie caratteristiche inconfondibili. Ciò premesso, conviene ricordare che l'esistenza della Regione emiliana si è affermata non senza gravi discussioni e contrasti. Essa risale al 1859, quando, cioè, Luigi Carlo Farini, nominato dittatore delle province di Modena e di Parma, col nome di Emilia volle indicare la Regione che era posta sotto il suo comando. In ogni modo, lo stesso Farini, quando ebbe l'incarico di amministrare, insieme alle Province anzidette, anche la Romagna, fece sempre distinzione tra questa e l'Emilia.*"

Nel corso della seduta pomeridiana del 17 dicembre 1946 l'onorevole Micheli (DC) sottopose alla commissione la proposta di costituzione di una nuova regione denominata Emilia lunense. Nonostante l'opposizione di alcuni esponenti del PCI, fra i quali lo stesso Terracini, la proposta venne accolta e l'Emilia venne suddivisa in due porzioni: la prima comprendente le provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; la seconda composta dalle provincie di Romagnole cui vennero addizionate

Bologna e Ferrara. Trattandosi di un'area che sicuramente travalicava la sola Romagna, questa seconda regione venne denominata "Emilia e Romagna".

Il testo definitivo del Progetto di Costituzione, da tale data e fino alla redazione del testo finale da parte del "Comitato di redazione" (anche definito "Comitato dei diciotto"), recherà l'elencazione di 22 regioni fra le quali la "Emiliana lunense" e la "Emilia e Romagna".

Traccia emblematica del ruolo giocato dal "*Comitato di redazione*" nella ridefinizione delle Regioni si può riscontrare nelle parole con le quali l'onorevole Micheli sferzò l'Assemblea costituzionale nel corso della seduta antimeridiana del 30 ottobre 1947: "*la Regione da noi vagheggiata* (n.d.r. "Emiliana lunense", ma di contro lo stesso vale per l'altra porzione, cioè la Romagna) *figurò per molto tempo nell'elenco contenuto nel testo ufficiale proposto per la Costituzione e in distribuzione in quest'Aula per molti mesi, sino a quando, recentemente, il Comitato di redazione, senza sentire l'avviso della Sottocommissione, né quello della Commissione dei Settantacinque, ha creduto di eliminarla dall'elenco stesso.*"

Lo stesso giorno, nel corso della seduta pomeridiana, venne proposto ed approvato l'emendamento presentato dal bolognese Salizzoni (DC) che, evidentemente in ottemperanza agli accordi raggiunti con il PCI all'interno del Comitato di redazione, propose di sostituire la dizione "Emilia e Romagna", già utilizzata all'interno dello stesso articolo per indicare l'unione in una unica regione di "Abruzzi e Molise", con "Emilia-Romagna", cioè con quel trattino che faceva della Romagna una sorta di appendice aggiunta all'Emilia.

In tempi più recenti, Stefano Servadei, parlamentare e consigliere regionale del PSI, ha ridato fiato allo spirito autonomista della Romagna fondando nel 1990, insieme a Lorenzo Cappelli, parlamentare democristiano e per tredici mandati sindaco di Sassina, il «Movimento per l'Autonomia della Romagna» (MAR), nato per la realizzazione della Regione Romagna attraverso il referendum previsto dall'articolo 132 della Costituzione;

- **profilo economico.** Anche da questo punto di vista la Regione Romagna, con la sua forte vocazione turistica e del territorio e con una miriade di piccole e medie imprese, diffuse in un'area storicamente agricola, ha le carte in regola per potere competere con altre regioni anche se maggiormente popolate.

La nuova regione Romagna avrà una popolazione superiore al milione di abitanti, così come richiesto dalla Costituzione, superando le stesse regioni Molise (320.838 abitanti) e Basilicata (591.001 abitanti) e affiancandosi alle regioni Abruzzo (1.323.987 abitanti), Friuli Venezia Giulia (1.222.061 abitanti) e Trentino-Alto Adige (1.007.267 abitanti).

L'area interessata dalla costituenda regione Romagna è quella definita dai fiumi Sillaro e Reno a nord, dal mare Adriatico ad est, dallo spartiacque appenninico dalle sorgenti del Sillaro al promontorio di Focara, da nord-ovest a sud-est.

Si chiede perciò il riconoscimento alla Romagna, che già possiede per sue caratteristiche naturali una sua specifica identità, dello status di Regione autonoma a statuto ordinario.

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

Art. 1

*Istituzione e definizione territoriale
dei confini della regione Romagna*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, la regione Romagna.
2. Il territorio della regione Romagna comprende i comuni inclusi nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Art. 2

Modifica dell'articolo 131 della Costituzione

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia;
Romagna;
Toscana;
Umbria;

Marche;
Lazio;
Abruzzo;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna».

Art. 3

Modifica all'articolo 57 della Costituzione

1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; la Romagna ne ha sei, il Molise due, la Valle d'Aosta uno».

Art. 4

Disposizione finale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i comuni limitrofi a quelli di cui all'articolo 1 possono chiedere di essere aggregati alla regione Romagna ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione.